

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Commissione dell'economia e dei  
tributi del Consiglio degli Stati  
3003 Berna

e-mail (pdf e word):  
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

### **Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi – Progetto di Legge per attuare l'iniziativa parlamentare 19.475 CET-S. Presa di posizione del Consiglio di Stato del Canton Ticino**

Egregio signor Presidente,  
gentili signore ed egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 10 febbraio 2020 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta per esprimere il nostro parere, formuliamo le seguenti osservazioni.

La Commissione vuole ridurre a lungo termine i rischi associati all'uso di pesticidi e migliorare la qualità dell'acqua potabile e delle acque superficiali e sotterranee. Il progetto preliminare prevede che i rischi associati all'uso di prodotti per le acque superficiali, gli habitat seminaturali e le acque sotterranee da cui si ricava acqua potabile siano ridotti del 50 per cento entro il 2027; una minoranza vorrebbe inoltre sancire ulteriormente nella legge una riduzione dei rischi del 70 per cento entro il 2035.

Lo scrivente Consiglio saluta positivamente l'intenzione di ridurre il rischio ambientale e di riflesso il rischio relativo alle derrate alimentari e per la popolazione di pesticidi, ovvero di biocidi e fitosanitari. Tali rischi sono in effetti troppo elevati e la necessità di meglio tutelare i diversi comparti ambientali è riconosciuta e condivisa.

Auspichiamo quindi che i nuovi articoli di legge possano gettare delle solide basi per approcciare il tema della riduzione dei pesticidi in maniera incisiva e con una visione sistemica, che possa considerare esplicitamente tutti i settori d'applicazione e i beni da proteggere. Osservato il progetto di legge e la variante di minoranza (Germann, Bischof, Ettlín Erich, Hegglin Peter, Levrat, Noser), così come le spiegazioni del Rapporto esplicativo, comunichiamo, fatte salve le osservazioni contenute nel questionario allegato debitamente compilato al quale rimandiamo per tutte le nostre osservazioni, di prediligere nel contenuto la variante di minoranza.

Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Allegato: Questionario

Copia p.c.:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet

**Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren”**

**Consultation relative à l’avant-projet pour la mise en oeuvre de l’iv. pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”**

**Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi”**

Organisation / Organisation / Organizzazione	Consiglio di Stato del Cantone Ticino
Adresse / Indirizzo	Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma	

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt für Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an [schriftgutverwaltung@blw.admin.ch](mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, à l’Office fédéral de l’agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique à [schriftgutverwaltung@blw.admin.ch](mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch). Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all’Ufficio federale dell’agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all’indirizzo di posta elettronica [schriftgutverwaltung@blw.admin.ch](mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch). Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

## Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Il disegno di legge mira a gettare le basi per implementare delle misure vincolanti con lo scopo di ridurre il rischio ambientale (e di riflesso il rischio relativo alle derrate alimentari e per la popolazione) di pesticidi, ovvero di biocidi e fitosanitari. Allo stato attuale, infatti, diversi provvedimenti già previsti, come quelli contenuti nel Piano d'azione federale per la riduzione del rischio legato ai fitosanitari, non sono vincolanti. In linea generale, si condivide l'intento di definire delle basi legali che possano fornire chiarezza e che permettano il perseguimento di obiettivi vincolanti e con un orizzonte temporale definito, anche se diversi dettagli d'esecuzione non sono noti. Oltre al messaggio sull'ulteriore sviluppo della politica agricola a partire dal 2022 (AP22+) e all'attuale piano d'azione sui prodotti fitosanitari del Consiglio federale, l'iniziativa conferma l'impegno auspicato all'importante obiettivo di ridurre in modo significativo l'onere ambientale derivante dai pesticidi e dai loro prodotti di trasformazione. Le conseguenze per le aziende e le autorità non possono tuttavia al momento essere valutate che solo parzialmente. Per l'agricoltura, l'obiettivo di riduzione definito rappresenta una sfida importante. Nonostante il previsto forte aumento dei requisiti e delle restrizioni, la protezione delle colture dovrà essere garantita e i raccolti assicurati. Se così non fosse, l'auspicata riduzione del rischio ambientale potrebbe comportare un trasferimento all'estero del problema.

Le misure di riduzione del rischio si concentrano sulla protezione delle acque, visto che in questo settore sono disponibili il maggior numero di informazioni che consentono di adottare misure mirate per ridurre i rischi. Benché queste misure vadano comunque a beneficio anche degli altri settori (derrate alimentari, popolazione) e che questo approccio rappresenti oggi lo stato dell'arte, richiediamo che nello stabilire il metodo di calcolo o gli indicatori atti a verificare il raggiungimento degli obiettivi, il Consiglio federale non tralasci gli altri comparti ambientali che pure necessitano di una riduzione del rischio. Sarà necessario considerare nel tempo anche tutti i settori di rischio citati nella tabella del capitolo 2.2.3 del Rapporto esplicativo.

Nella sua lettera accompagnatoria, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati afferma di voler approcciare il tema della riduzione dei pesticidi con una visione sistemica e considerando esplicitamente tutti i settori di applicazione: oltre all'agricoltura, anche gli enti pubblici e gli utenti privati; oltre ai fitosanitari (impiegati in agricoltura ma anche a livello privato o di altri professionisti come i giardinieri), anche i biocidi, che in diversi casi contengono gli stessi principi attivi dei fitosanitari. Proprio per questo motivo, troviamo poco comprensibile ancorare le misure per i biocidi alla Legge federale sui prodotti chimici (LPChim) e quelle per i fitosanitari alla Legge federale sull'agricoltura (LAgr). Inoltre, se da un lato è vero che numerose disposizioni della LAgr e le misure del Piano d'azione sui prodotti fitosanitari influiscono sull'applicazione dei fitosanitari, gli ambiti d'impiego e di portata delle misure vanno oltre l'agricoltura e includono, per esempio, la protezione della foresta, il giardinaggio, la manutenzione pubblica e privata di infrastrutture e altri settori, che non sono regolati dalla LAgr. Un approccio coordinato sul tema della riduzione dei pesticidi richiede a nostro avviso che sia gli articoli previsti per i biocidi sia quelli sui fitosanitari siano sanciti all'interno della medesima Legge federale, come la LPChim oppure, vista la valenza ambientale, la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), includendo nella LAgr un rimando sul tema della riduzione dei fitosanitari verso la LPChim/LPAmb. Già oggi, infatti, molte delle disposizioni sui fitosanitari sono ancorate al diritto in materia di prodotti chimici o ambientale.

Anche se non direttamente oggetto della consultazione, vorremmo esprimere un'osservazione relativa a quanto descritto nel capitolo 2.1.2 del Rapporto esplicativo, con particolare relazione agli attuali requisiti di omologazione per biocidi e fitosanitari. Nella procedura d'omologazione federale, viene definito per ogni sostanza attiva e per i suoi metaboliti "rilevanti" un valore accettabile dal punto di vista tossicologico, mentre per i metaboliti "non rilevanti" non vi sono requisiti legali. Questa distinzione va contro il necessario principio di precauzione e riteniamo vada corretta, considerando sia per le sostanze attive sia per tutti i suoi metaboliti dei riferimenti tossicologici o generali (per esempio il limite di 0.1 µg/l quale criterio generale di qualità delle acque). Contrariamente, non potranno essere escluse nemmeno in futuro situazioni come quella venutasi a creare di recente con il fungicida Clorotalonil e diversi suoi metaboliti,

ritenuti tossicologicamente rilevanti solo di recente e a distanza di decenni dalle prime autorizzazioni federali. Si fa notare come per queste sostanze l'iniziativa parlamentare, insieme al messaggio AP22+, non risolverà a sufficienza i problemi delle acque sotterranee svizzere. Questi prodotti sono presenti nelle acque sotterranee in concentrazioni talmente elevate che, anche se l'uso di questo fungicida venisse dimezzato o addirittura ridotto, ci sarebbero ancora concentrazioni troppo elevate di inquinanti nelle acque sotterranee.

Si può presumere che anche altri prodotti fitosanitari utilizzati o i loro prodotti di degradazione, che oggi non sono ancora analizzati e riconosciuti, abbiano portato o porteranno a una contaminazione simile nelle acque sotterranee, a meno che non vengano apportate modifiche significative all'uso di queste sostanze. Per ottenere i miglioramenti desiderati delle acque sotterranee sono necessarie ulteriori misure nel processo di omologazione. In particolare, occorre tenere debito conto anche della degradazione dei metaboliti del principio attivo. Lo scopo di queste misure deve essere almeno quello di garantire che non si ritrovino metaboliti nelle acque sotterranee e nei pozzi di acqua potabile in concentrazioni superiori a 0,1 µg/l. I recenti ritrovamenti di residui nelle risorse utilizzate per l'acqua potabile devono necessariamente portare a una rivalutazione del processo autorizzativo.

Facciamo espressamente notare che i Cantoni non sono ancora coinvolti nell'omologazione dei prodotti fitosanitari. È molto importante che questa lacuna venga colmata in modo da poter contribuire fin dall'inizio con la nostra esperienza e ottenere le informazioni in tempo utile, il che è di grande importanza, ad esempio, nel campo del monitoraggio delle acque sotterranee.

È benvenuta l'implementazione, sia per i biocidi sia per i prodotti fitosanitari, di una base di dati centralizzata in grado di registrarne non solo il volume globale di vendita e di utilizzo ma anche le modalità e i tempi di impiego. Questo permetterà di meglio orientare le scelte, definire metodi di calcolo o indicatori idonei, e individuare eventuali misure preventive efficaci da adottare. I dati andranno inoltre a migliorare la stima o la misurazione dell'esposizione in comparti ambientali o su organismi non bersaglio fino adesso poco considerati, permettendo una più accurata valutazione della tossicità.

L'intento di demandare sistematicamente alle organizzazioni e alle associazioni di categoria il compito di definire le misure e i provvedimenti da adottare, controllando che siano adempiuti, può rivelarsi per certi versi problematico. Tra gli svantaggi di questa scelta evidenziamo, per diversi settori, la scarsa rappresentatività delle associazioni di categoria rispetto ai professionisti attivi sul territorio, che non sono peraltro tenuti ad esservi affiliati. Alcune associazioni inoltre – per fare un esempio la *Schweizer Familiengärtner-Verband* – rispettivamente alcuni settori, non sono per nulla rappresentati nel Canton Ticino, rendendo il modello poco attuabile per la realtà del nostro Cantone. In ogni caso, non è indicato citare esplicitamente le associazioni di categoria in una Legge federale vincolante: semmai, va privilegiata la possibilità più generale di delegare i compiti, definendo con maggiore flessibilità a livello di Ordinanza i dettagli. Nel richiedere questa modifica, non si contesta in ogni caso la necessità di coinvolgere fattivamente le associazioni di categoria, che rivestono un ruolo centrale per portare al raggiungimento degli obiettivi di riduzione previsti.

Teniamo a sottolineare come diverse misure non tengano conto del principio di causalità. Per esempio, così come previste, le attività di monitoraggio descritte nel capitolo 2.2.3 del Rapporto esplicativo dovranno essere sostenute dall'autorità pubblica e quindi dalla collettività. Per correggere questa situazione, proponiamo che i produttori di fitosanitari e biocidi siano chiamati a sostenerne i costi, per esempio attraverso un'apposita tassa.

Infine, osservato il progetto di legge e la variante di minoranza (Germann, Bischof, Ettlín Erich, Hegglin Peter, Levrat, Noser), così come le spiegazioni del Rapporto esplicativo, comunichiamo, fatte salve le osservazioni della presente presa di posizione, di prediligere nel contenuto la variante di minoranza.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz Article, alinéa, loi Articolo, capoverso, legge	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
LPChim, art. 8	<p>Aggiungere nell'articolo la parte in italico : « chi utilizza sostanze o preparati deve prestare attenzione alle loro proprietà pericolose e prendere le misure necessarie per evitare e ridurre i rischi. Essi devono rispettare i requisiti di legge per la protezione dell'ambiente e delle acque, la tutela della salute e la protezione dei dipendenti. Deve in particolare tenere conto delle pertinenti informazioni del fabbricante ».</p>	<p>Sarebbe opportuno dare più peso nell'art. 8 LPChim all'obbligo di diligenza verso tutti i beni da tutelate. Questo, in particolare, dando seguito alla richiesta di un approccio più coordinato sul tema della riduzione dei pesticidi, ancorando i necessari requisiti all'interno della LPChim quale riferimento (vedi Osservazioni generali).</p>
LPChim, art. 11, cpv 1	<p>Aggiungere nell'articolo la parte in italico : « Il prodotto fitosanitario è omologato se nell'impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici, <i>sull'ambiente e sull'acqua potabile.</i> ».</p>	<p>Vedi motivazione per l'art. 8 in relazione alla necessità di un approccio più coordinato sul tema all'interno di un'unica Legge federale di riferimento. In quest'ottica, si ritiene che anche l'art. 11 cpv. 1 debba essere completato: solo se un prodotto fitosanitario non ha effetti inaccettabili sull'ambiente e sull'acqua potabile è possibile garantire, in ultima analisi, che non vi sia alcun rischio di effetti inaccettabili sulla salute umana o sulla salute degli animali.</p>
LPChim, art. 11a, cpv 1	<p>Aggiungere nell'articolo la parte in italico : « ... prodotti biocidi e <i>articoli trattati</i> è tenuto... ».</p>	<p>Diversi articoli trattati, per esempio le vernici con sostanze biocide senza funzione primaria, possono rappresentare un rischio notevole per la presenza di pesticidi nell'ambiente.</p> <p>Una panoramica dei biocidi immessi sul mercato è una base importante per valutare il rischio e per determinare eventuali misure di riduzione.</p> <p>La normativa dovrà poi specificare i soggetti da cui devono essere raccolti i dati (titolari delle autorizzazioni, produttori, importatori o distributori) in modo che le informazioni siano il più</p>

Artikel, Absatz, Gesetz Article, alinéa, loi Articolo, capoverso, legge	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		possibile affidabili e complete, ma anche per evitare doppioni.
LPChim, art. 11b, cpv 1	Aggiungere nell'articolo la parte in italico : « ...prodotti biocidi e <i>articoli trattati a titolo...</i> ».	Diversi articoli trattati, per esempio le vernici con sostanze biocide senza funzione primaria, possono rappresentare un rischio notevole per la presenza di pesticidi nell'ambiente. Per contro, diversi tipi di biocidi non sono problematici per l'ambiente (es. disinfettanti per le mani) e portebbero, per praticità, essere esclusi dalla registrazione.
LPChim, art. 11b, cpv 2	Aggiungere nell'articolo la parte in italico : « ...prodotti biocidi e <i>articoli trattati registra...</i> ».	Diversi articoli trattati, per esempio le vernici con sostanze biocide senza funzione primaria, possono rappresentare un rischio notevole per la presenza di pesticidi nell'ambiente.
LPChim, art 24, cpv. 2	Modificare il capoverso come indicato: « <i>Disciplina l'acquisizione di competenze professionali nonché la garanzia della qualità e lo sviluppo della qualità dell'istruzione e della formazione continua.</i> ».	Si richiede che questo capoverso venga formulato secondo gli standard della SEFRI e in linea con l'art. 6 cpv. 2 della Legge federale sulla formazione continua (LFPr) (RS 419.1).
LPChim, art. 25a, cpv 1	Aggiungere nell'articolo la parte in italico : « ...prodotti biocidi e <i>articoli trattati devono...</i> ».	Diversi articoli trattati, per esempio le vernici con sostanze biocide senza funzione primaria, possono rappresentare un rischio notevole per la presenza di pesticidi nell'ambiente.
LPChim, art. 25a, cpv 2 lett b)	Sostituire « <del>i valori per ridurre dei rischi</del> » con « <i>gli obiettivi di riduzione dei rischi e un piano di riduzione vincolante entro il 2027</i> ».	<p>Il testo in italiano non è chiaro. Il testo qui proposto (il riferimento a "obiettivi di riduzione dei rischi" piuttosto che a "valori per ridurre dei rischi") fornisce chiarezza e corrisponde alla versione francese dell'articolo.</p> <p>Poiché le informazioni sull'impiego dei biocidi e sui rischi che ne derivano sono ancora troppo scarse, accogliamo con favore il trasferimento di questi compiti al Consiglio federale. Nel determinare i vari elementi secondo il capoverso 2, a nostro giudizio il Consiglio federale dovrebbe basarsi sulle competenze di un consiglio scientifico (ad es. costituito attraverso</p>

Artikel, Absatz, Gesetz Article, alinéa, loi Articolo, capoverso, legge	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	-	<p>un'apposita Commissione extraparlamentare) per garantire che gli obiettivi e i metodi di misurazione siano garantiti nel tempo "allo stato dell'arte".</p> <p>Con l'entrata in funzione della base di dati e il sistema di informazione dovrebbero essere disponibili nel giro di pochi anni le informazioni necessarie alla definizione dei rischi derivanti dall'uso dei biocidi. Sarà quindi possibile definire un piano di riduzione vincolante basato su misure specifiche entro il 2027.</p>
LPChim, art. 25a, cpv 2 lett c)	Sostituire «valori» con «obiettivi»	Per coerenza con quanto proposto per LPChim, art. 25a, cpv 2, lett. b).
LAgr, tutti gli articoli	Integrare i nuovi articoli in altrettanti nuovi articoli della LPChim (o, unitamente a quelli per i biocidi, nella LPAmb).	Vedi motivazione nelle Osservazioni generali. I commenti che seguono, nell'ipotesi di un'integrazione nella medesima Legge federale, potrebbero essere riferiti congiuntamente a fitosanitari e biocidi.
LAgr, art. 6b, cpv 1 Minoranza (variante da noi favorita)	<p>-</p> <p>Aggiungere nell'articolo la parte in italico : « ...ridotti entro il 2027 <i>almeno</i> del 50 per cento ed entro il 2035 <i>almeno</i> del 70... ».</p> <p>Aggiungere nell'articolo la parte in italico : <i>Il Consiglio federale indica entro il 2027 quali ulteriori riduzioni potranno essere ottenu-</i></p>	<p>Focalizzare gli obiettivi di riduzione del rischio solo ad alcuni settori potrebbe portare a misure sbilanciate, senza permettere un miglioramento globale della situazione ambientale. Sarebbe utile includere nel tempo tutti i settori di rischio citati nella tabella del capitolo 2.2.3 del Rapporto esplicativo.</p> <p>Riteniamo gli obiettivi di riduzione previsti quale condizione di miglioramento minima a cui ambire.</p> <p>Chiediamo inoltre che il Consiglio federale indichi per il periodo successivo al 2035 quali ulteriori riduzioni dovranno essere ottenute entro quando.</p>

Artikel, Absatz, Gesetz Article, alinéa, loi Articolo, capoverso, legge	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	<i>te dopo il 2035 ed entro quando.</i>	
LAgr, art. 6b, cpv 2 Minoranza (variante da noi favorita)	<p>Appoggiamo la proposta di minoranza.</p> <p>Richiesta:</p> <p>Nel determinare gli indicatori per le acque è necessario tener conto delle diverse condizioni delle acque superficiali e sotterranee e della persistenza delle sostanze.</p>	<p>È necessario che il Consiglio federale definisca gli indicatori con cui calcolare il raggiungimento dei valori secondo l'art. 6b cpv 1. Fare capo esclusivamente alla quantità di prodotti fitosanitari utilizzati non sarebbe certamente appropriato. Sebbene il metodo di calcolo non debba essere stabilito dalla legge, si può presumere da subito che debbano essere definiti diversi metodi e indicatori per le acque superficiali e sotterranee, così come per gli altri settori di rischio citati nella tabella del capitolo 2.2.3 del Rapporto esplicativo.</p> <p>Nell'ambito della protezione delle acque sotterranee e superficiali, le conoscenze tossicologiche ed ecotossicologiche progrediscono velocemente. Su questa base, vengono fissati dei valori massimi per l'esposizione acuta o cronica di organismi e, per l'acqua potabile, dei consumatori. In assenza di valori mirati, si dovrebbe applicare in maniera generalizzata il valore massimo di 0.1 µg/l (pesticidi e tutti i metaboliti). Chiediamo che, nello sviluppo degli indicatori, questi valori massimi vengano interpretati anche quale rischio massimo per le acque. Ricordando come, per le acque sotterranee, siano talvolta necessari diversi anni o decenni per rimediare a delle contaminazioni. È quindi importante che la riduzione del rischio porti nel tempo a concentrazioni sempre più limitate e chiaramente inferiori ai valori massimi.</p>
LAgr, art. 6b, cpv 3	Eliminare questo capoverso.	Vedi richiesta precedente di considerare gli altri settori di rischio nell'art. 6b, cpv 1.
LAgr, art. 6b, cpv 4	<p>Sostituire « <del>Le organizzazioni di categoria</del> » con « <i>Gli enti designati</i> ».</p> <p>Sostituire la parola « <del>periodicamente</del> » con « <i>annualmente</i> ».</p>	<p>Vedi quanto descritto nelle Osservazioni generali.</p> <p>Si ritiene ragionevole e proporzionato richiedere la stesura del rapporto a cadenza annuale.</p>
LAgr, art. 164b		Risponde ad una domanda ampiamente sostenuta di ottenere dati migliori sulle quantità di prodotti (principi attivi e prodotti finiti) immessi sul mercato. Dati significativi sui prodotti fi-

<b>Artikel, Absatz, Gesetz Article, alinéa, loi Articolo, capoverso, legge</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
		<p>tosanitari sono il presupposto per la valutazione dei rischi, per la determinazione delle misure di riduzione e per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi.</p> <p>La normativa dovrà poi specificare i soggetti da cui devono essere raccolti i dati (titolari delle autorizzazioni, produttori, importatori o distributori) in modo che le informazioni siano il più possibile affidabili e complete, ma anche per evitare doppioni.</p>
LAgr, art. 165f bis		<p>Un registro centrale è di grande importanza. Ci aspettiamo che questo registro possa chiarire i motivi all'origine delle differenze, talvolta notevoli, tra i dati raccolti tramite sondaggi a campione e quelli di vendita. Inoltre, queste informazioni forniranno indicazioni preziose per l'esecuzione cantonale da parte dei diversi enti competenti.</p> <p>Nell'allestimento di un sistema informativo centrale, occorre fare in modo che vengano utilizzate le sinergie e che non si creino doppioni. Si propone quindi di abolire l'obbligo di registrare i trattamenti nel quaderno di campagna nel settore dell'agricoltura, a favore delle nuove modalità di registrazione dei dati. Si auspica che queste modalità possano integrarsi nel flusso di lavoro degli agricoltori e degli altri interessati, contenendo gli oneri connessi.</p>
Ulteriori riflessioni generali	Richiesta:  Il finanziamento dei compiti di monitoraggio deve essere garantito secondo il principio "chi inquina paga".	Le attività di monitoraggio descritte nel capitolo 2.2.3 del Rapporto esplicativo dovranno essere sostenute dall'autorità pubblica e quindi dalla collettività. Per correggere questa situazione, richiediamo che i produttori di fitosanitari e biocidi siano chiamati a sostenerne i costi, per esempio attraverso un'apposita tassa. A tal fine è necessario creare una base giuridica adeguata (vedi anche Osservazioni generali).